

**TRIBUNA d'Autore**

UGO TERRACCIANO, PAOLO CARRETTA, ANDREA GIRELLA,  
MIRKO PIERSIMONI, LORENZO SAVASTANO, ANDREA DE TOMMASO

# LE PROCEDURE DI POLIZIA

GIUDIZIARIA - AMMINISTRATIVA -  
ECONOMICA - FINANZIARIA



## ►AUTORI

**Ugo Terracciano**, Presidente dell'AICIS (Associazione Criminologi per l'Investigazione e la sicurezza) ha coordinato lavori per l'emanazione della Norma 11783/2020 sulla Professione del Criminologo. Docente universitario, ha insegnato per 20 anni al Corso di Laurea in Scienze Criminologiche presso l'Università di Bologna e per 10 anni alla Scuola Ispettori della Guardia di Finanza dell'Aquila oltre che in master presso gli Atenei di Bologna, Siena, l'Aquila, Firenze, Napoli, LinkCampus Roma. È titolare del Laboratorio professionalizzante sulle indagini in materia di terrorismo internazionale presso l'Università di Chieti-Pescara ed è Membro del Comitato di Indirizzo dei Corsi di Laurea di classe L E LM presso lo stesso ateneo. Ha svolto numerosi incarichi dirigenziali nella Polizia di Stato ed è stato comandante dei Corpi di Polizia Locale di Forlì e di Parma. Autore di numerose pubblicazioni con le maggiori case editrici giuridiche (UTET, Zanichelli, Giappichelli, Maggioli, La Tribuna, il Sole 24 Ore, Giuffrè, Sapignoli) è autore del lemma "Sicurezza" sull'Enciclopedia Treccani. Relatore in numerosissimi convegni di settore ha svolto docenze per enti locali ed associazioni di categoria.

**Paolo Carretta**, nato a Sulmona nel 1960 – è un Gen. B. (Ris.) della G.d.F. formato nell'Università, che ha svolto incarichi operativi, investigativi e di comando, in diverse aree geografiche. Ha conseguito: Laurea in Giurisprudenza (v.o.), Laurea in Economia e Commercio, Laurea (sp) in Economia e Management, Laurea (sp) in Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Ha svolto incarichi di docenza per il Corpo di appartenenza e presso altre amministrazioni, oltre che universitari: Link Campus University di Roma – Master di II livello in Scienze Forensi e Criminologia investigativa, Crimini e reati Finanziari; Master in Analisi Comportamentale e Scienze Applicate alle Investigazioni, Intelligence e Homeland Security; Corso di *Scienze dell'Investigazione* – Facoltà di Scienze della Formazione – Università di L'Aquila; Corso *Operatore della Sicurezza e del Controllo Sociale* – Università di Bologna; Master *Tecniche Investigative Avanzate* – Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna. Ha tenuto una lezione magistrale (24 e 25 aprile 2009) presso l'Università L.U.de.S. di Lugano (CH), ph.D. Criminologia; Executive Master in Criminologia, Sicurezza e Investigazione comparata. Risulta coautore di dieci testi in materia d'indagini e di uno storico (oltre che di tre romanzi).

**Andrea Girella**, nato a Viterbo nel 1971, è Colonnello della Guardia di Finanza, nella quale ha maturato un'esperienza operativa in varie aree geografiche del nord Italia e, in seguito, di Stato Maggiore al Comando Generale della Guardia di Finanza. È laureato in Giurisprudenza (v.o.) e in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in Scienze Politiche (v.o.) presso l'Università degli Studi di Trieste. Ha, inoltre, un Master di II livello in *Homeland Security – Sistemi, metodi e strumenti per la security ed il crisis management* presso Università Campus Bio-Medico di Roma. È Consigliere giuridico nelle FF.AA. e "Criminologo" (certificazione UNI 11783:2020). Iscritto all'albo dei giornalisti, è co-autore di monografie professionali e collabora a riviste specialistiche; è stato docente in corsi organizzati da Università, l'Accademia del Corpo e la Scuola di Polizia Tributaria nonché presso Enti pubblici e privati ed è intervenuto, in qualità di relatore, in convegni aventi ad oggetto principalmente la sicurezza economico-finanziaria. È membro del Comitato Scientifico del Master in Scientific Intelligence (Link Campus University) e della Rivista *La polizia locale* nonché del Comitato Tecnico della Rivista *Sicurezza e Giustizia*.

**Mirko Piersimoni**, nato a Tirano (SO) nel 1971, è Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza. Nel corso della propria attività di servizio in vari reparti del Corpo ha maturato una significativa esperienza nel contrasto della criminalità economica. Laureato in Giurisprudenza e Scienza Politiche (v.o.) presso l'Università degli Studi di Milano, in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna, in Scienze sulla sicurezza economico-finanziaria presso l'Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, è cultore di materia giuridiche a sfondo tecnico-professionale, è coautore di una monografia sulle misure ablatorie patrimoniali,

di un'altra sui patrimoni illeciti e relative misure di contrasto nonché di articoli su riviste specializzate. Svolge attività di docenza presso l'Accademia del Corpo ed è intervenuto in qualità di relatore in qualche convegno sulle più gravi forme di abusivismo commerciale.

**Lorenzo Savastano**, Ufficiale della Guardia di Finanza. Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, ha conseguito, con il massimo dei voti, i Master di II livello in "*Diritto Tributario d'Impresa*" (Università Bocconi) e "*Diritto Tributario Internazionale*" (Roma Tor Vergata), nonché un Master executive in "*Tax Law - Advanced Program*" (24Ore Business School di Milano). È autore di numerose pubblicazioni, nonché relatore in convegni e seminari, sui temi di diritto tributario italiano ed internazionale, diritto finanziario, legislazione antiriciclaggio e tecniche di polizia economico-finanziaria.

**Andrea De Tommaso**, Ufficiale della Guardia di Finanza. Laureato in *Relazioni Internazionali ed Europee* (con lode), *Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria*, è relatore in convegni e seminari nazionali ed internazionali in materia di cooperazione internazionale, *asset recovery*, legislazione anti-mafia ed anti-riciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e tecniche investigative.

# INDICE SOMMARIO

◉ Presentazione .....	pag. V
◉ Autori .....	VII

## **CAPITOLO 1** **GLI ORGANI E I SOGGETTI**

◉ L'autorità giudiziaria (AG) e la dipendenza della polizia giudiziaria .....	» 1
◉ Il diritto di difesa. ....	» 6
◉ Gli esercenti le professioni sanitarie. ....	» 8
◉ Funzione di polizia giudiziaria e notizia di reato. ....	» 10
◉ Il codice della Navigazione. ....	» 22
◉ Le funzioni di polizia giudiziaria in capo agli appartenenti alla polizia locale. ....	» 25
◉ L'applicazione delle misure cautelari personali. ....	» 26

## **CAPITOLO 2** **FUNZIONI DI PREVENZIONE**

◉ La funzione di pubblica sicurezza e la polizia amministrativa .....	» 27
---	------

## **CAPITOLO 3** **LA POLIZIA MILITARE, GIUDIZIARIA E DI SICUREZZA**

◉ La Polizia Militare, come polizia di sicurezza, e le funzioni di polizia giudiziaria .....	» 31
--	------

## **CAPITOLO 4** **L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE E LA POLIZIA DEI MINORI**

◉ La giurisdizione minorile .....	» 43
◉ Gli interventi della pubblica autorità a salvaguardia del minore. ....	» 43
◉ Il Tribunale per i minorenni. ....	» 44
◉ La polizia dei minori .....	» 44
◉ Le procedure investigative per i reati commessi da minori .....	» 48
◉ Procedure di polizia per la protezione dei minori .....	» 52

## **CAPITOLO 5** **LA FUNZIONE DI POLIZIA TRIBUTARIA (PT) E DI POLIZIA ECONOMICA E FINANZIARIA (PEF)**

◉ Le funzioni di polizia tributaria (PT). ....	» 55
◉ Le funzioni di Polizia economica e finanziaria (PEF) .....	» 59

◉ Il contribuente e i suoi rappresentanti . . . . .	pag. 62
◉ Il Processo verbale di constatazione . . . . .	» 64
◉ Il trasgressore e l'obbligato solidale . . . . .	» 65
◉ Accertamento tributario e notizia di reato . . . . .	» 67
◉ Accessi, ispezioni e verificazioni . . . . .	» 72
◉ Inviti e questionari . . . . .	» 74
◉ Le perquisizioni (ambito finanziario): accise, TLE, TULD . . . . .	» 77
◉ Indagini finanziarie della PEF e P.T. . . . .	» 78
◉ Indagini finanziarie di P.G. . . . .	» 82
◉ Le presunzioni fiscali . . . . .	» 85

## **CAPITOLO 6**

### **ALTRI ORGANI AUSILIARI E COMPLEMENTARI**

◉ Ausiliari della polizia giudiziaria . . . . .	» 89
◉ Il Consulente tecnico del P.M. . . . .	» 91
◉ L'interprete . . . . .	» 95
◉ Il Custode Giudiziale . . . . .	» 97
◉ Esercenti la potestà dei genitori e affidatari per i minori . . . . .	» 98

## **CAPITOLO 7**

### **L'ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO**

◉ L'obbligo di acquisire la notizia di reato . . . . .	» 101
◉ La ricerca delle notizie di reato e le informazioni . . . . .	» 103
◉ La ricezione di una notizia confidenziale . . . . .	» 104
◉ Anonimi e previsioni da "colonna infame" v/s whistleblowing . . . . .	» 108
◉ L'assunzione di informazioni sul conto dell'indagato . . . . .	» 113
◉ Le fonti tipiche di acquisizione della notizia di reato . . . . .	» 114
◉ Istanza di procedimento, richiesta di procedimento ed autorizzazione a procedere . . . . .	» 131

## **CAPITOLO 8**

### **LE SOMMARIE INFORMAZIONI E L'INTERROGATORIO**

◉ La disciplina giuridica . . . . .	» 137
◉ La pratica di polizia giudiziaria . . . . .	» 145

## **CAPITOLO 9**

### **L'ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA**

◉ La documentazione delle attività svolte dalla PG . . . . .	» 169
◉ La ripartizione dell'attività e la validità degli atti . . . . .	» 171
◉ La polizia giudiziaria nei reati di competenza della Polizia Tributaria . . . . .	» 174

## **CAPITOLO 10**

### **L'ATTIVITÀ D'INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA**

◉ L'attività di iniziativa e l'attività delegata . . . . .	» 177
--	-------

**CAPITOLO 11**  
**L'ATTIVITÀ DI RICERCA**  
**DELLE FONTI DI PROVA**

⊙ Nozione di flagranza, quasi flagranza e inseguimento. ....	pag.	181
⊙ La perquisizione. ....	»	183
⊙ La perquisizione amministrativa. ....	»	198
⊙ Questioni controverse. ....	»	199

**CAPITOLO 12**  
**GLI ATTI DI ACCERTAMENTO**

⊙ Gli atti di accertamento. ....	»	201
⊙ Il sopralluogo e l'assicurazione delle fonti di prova. ....	»	202

**CAPITOLO 13**  
**GLI ALTRI ACCERTAMENTI TECNICI E LE ISPEZIONI**

⊙ Ispezioni di luoghi e cose. ....	»	219
⊙ Ispezioni da leggi speciali. ....	»	219
⊙ Rilievi. ....	»	220
⊙ Accertamenti tecnici. ....	»	221
⊙ I minori e la lettura dell'età ossea. ....	»	222

**CAPITOLO 14**  
**L'ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE: IL SEQUESTRO**

⊙ La normativa di riferimento. ....	»	225
⊙ Il sequestro probatorio. ....	»	225
⊙ Sequestri connessi a specifici reati. ....	»	229
⊙ Il sequestro preventivo. ....	»	235

**CAPITOLO 15**  
**L'ACQUISIZIONE IN COPIA DI DOCUMENTI**  
**E LA DIGITAL FORENSICS**

⊙ Indagini sui documenti in senso proprio, originali e copie. ....	»	237
⊙ Casi particolari. ....	»	239
⊙ L'attività di digital forensics e la copia. ....	»	240
⊙ Corrispondenza e-mail aperta v/s e-mail chiusa. ....	»	242
⊙ La rimozione delle misure tecnologiche di protezione per esigenze investigative. ....	»	243
⊙ Regime di eccezione al copy-right per esigenze investigative. ....	»	244

**CAPITOLO 16**  
**IL FERMO E L'ARRESTO**

⊙ L'arresto obbligatorio. ....	»	245
⊙ L'arresto da parte del privato. ....	»	247
⊙ L'arresto facoltativo. ....	»	248
⊙ Lo stato di flagranza e di quasi-flagranza. ....	»	250
⊙ Il fermo di indiziato di delitto. ....	»	252
⊙ Doveri della P.G. in caso di arresto o di fermo. ....	»	253
⊙ L'identificazione nell'attività di polizia. ....	»	254
⊙ Il giudizio direttissimo. ....	»	257

● La convalida dell'arresto e del fermo .....	pag. 258
● Esecuzione delle misure cautelari .....	» 259
● Diffusione e pubblicazione di immagini di persone tratte in arresto o sottoposte a fermo di polizia giudiziaria .....	» 262

## **CAPITOLO 17**

### **LE ATTIVITÀ CAPTATIVE**

● L'evoluzione della disciplina .....	» 265
● La disciplina del captatore informatico dopo la legge di conversione del d.l. n. 161 del 2019. . .	» 265
● Il contenuto del provvedimento autorizzativo del captatore informatico. ....	» 267
● Il decreto d'urgenza del pubblico ministero. ....	» 268
● L'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per reati diversi da quelli presupposto del mezzo di ricerca della prova. ....	» 268
● Selezione preventiva delle intercettazioni per la tutela della privacy. ....	» 268
● Le direttive del pubblico ministero e vigilanza sulla polizia giudiziaria. ....	» 269
● Il limite alla trascrizione. ....	» 270
● Le "espressioni" lesive della reputazione e della riservatezza. ....	» 271
● La "rilevanza" ai fini delle indagini. ....	» 271
● La scansione temporale. ....	» 272
● La trascrizione delle comunicazioni o delle conversazioni. ....	» 272
● La tutela della riservatezza in fase di perizia. ....	» 273
● I "brogliacci di ascolto". ....	» 273

## **CAPITOLO 18**

### **LA SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI NELLE INDAGINI**

● Generalità sulle notizie riservate e sulla diffusione ad opera dei media .....	» 275
● Il segreto di Stato e le informazioni classificate .....	» 277
● Il segreto di Stato nelle indagini .....	» 279
● Il segreto di ufficio .....	» 280
● Il segreto di indagine .....	» 282
● Segreto di ufficio/indagine v/s procedimenti amministrativi. ....	» 285
● Il segreto sugli atti d'accertamento tributario .....	» 286
● Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. ....	» 287
● Il segreto bancario. ....	» 288
● Scambio informativo con i servizi d'informazione per la sicurezza. ....	» 289
● Le identità protette .....	» 289
● La Banca d'Italia e gli altri organismi di controllo .....	» 289
● La tutela del segreto industriale per ragioni militari .....	» 290
● La violazione del segreto aziendale .....	» 290
● Dovere di testimoniare e riservatezza .....	» 290
● Cosa fare .....	» 292

## **CAPITOLO 19**

### **LE INVESTIGAZIONI DELLA DIFESA**

● Il quadro giuridico di riferimento. ....	» 293
● I soggetti dell'indagine difensiva. ....	» 297
● L'avvocato difensore .....	» 297
● Il sostituto. ....	» 300
● Il consulente tecnico. ....	» 300
● L'investigatore privato autorizzato. ....	» 301
● Incarico professionale, registro speciale d'agenzia e segreto professionale. ....	» 302

◉ Gli atti investigativi della difesa .....	pag. 304
◉ L'investigazione preventiva .....	» 304
◉ L'investigazione diretta e indiretta .....	» 307
◉ Gli atti "atipici" di indagine .....	» 307
◉ Gli atti di indagine "tipici" .....	» 308
◉ Il fascicolo del difensore e l'utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive .....	» 312

**CAPITOLO 20**  
**IL TRATTAMENTO**  
**DEI DATI PERSONALI**  
**PER FINALITÀ DI POLIZIA**

◉ Il trattamento dei dati personali: fisionomia normativa .....	» 313
◉ La privacy nel diritto di polizia .....	» 314
◉ Definizioni rilevanti ai fini della normativa .....	» 315
◉ Il titolare del trattamento nel sistema di polizia italiano .....	» 317
◉ Ambito oggettivo di applicazione .....	» 318
◉ Il trattamento dei dati personali ai fini della difesa e della sicurezza dello Stato .....	» 319
◉ La raccolta e il trattamento dei dati personali per finalità di polizia .....	» 320
◉ Irregolarità nel trattamento di dati personali per finalità di polizia .....	» 330

**CAPITOLO 21**  
**LA PROCURA EUROPEA**

◉ La trasmissione della notizia di reato alla Procura europea .....	» 335
---	-------

**CAPITOLO 22**  
**I PRINCIPALI STRUMENTI**  
**DI COOPERAZIONE EUROPEA**  
**ED INTERNAZIONALE DI POLIZIA**

◉ La cornice giuridico-operativa .....	» 339
◉ L'INTERPOL .....	» 345
◉ L'EUROPOL .....	» 348
◉ Divisione S.I.Re.N.E. ....	» 353
◉ Le squadre investigative comuni .....	» 356
◉ L'asset freezing europeo .....	» 359
◉ L'ordine europeo di indagine. ....	» 362
◉ Caratteristiche ed attivazione dell'istituto. ....	» 363
◉ L'asset recovery office. ....	» 365



## ➤2. La pratica di polizia giudiziaria. (Ugo Terracciano)

### 2.1. IL CONTRIBUTO DICHIARATIVO.

Nell'ambito dell'indagine, l'identificazione dell'indagato e delle persone informate dei fatti è fondamentale ai fini della ricostruzione degli eventi e talvolta dell'attribuzione delle responsabilità penali (si pensi a quest'ultimo proposito all'individuazione di un soggetto che nel dibattimento potrà fornire la testimonianza "chiave" a carico dell'imputato).

Tanto l'identificazione che l'ascolto di queste persone sono disciplinati – affinché le loro dichiarazioni assumano un valore nell'ambito del procedimento – da apposite norme del codice, le quali dettano le modalità, i limiti e soprattutto, quando si tratta dell'indagato, le garanzie di difesa.

Gli istituti legali di cui trattasi saranno esaminati, seppure sommariamente, nei prossimi paragrafi.

Sul piano squisitamente tecnico rammentiamo però che tali atti, al di là del valore legale, rappresentano di fatto rapporti comunicativi tra persone.

Questo elemento è di fondamentale importanza per due motivi: il primo riguarda i diversi ruoli dei soggetti che vengono tra loro in contatto; il secondo riguarda i limiti espressivi, psicologici e cognitivi delle persone che rendono le dichiarazioni (elemento da tenere nella massima considerazione soprattutto nella testimonianza).

Procedendo con ordine, conviene partire dagli istituti legali del codice, per poi trattare delle questioni legate al ruolo, nonché di quelle connesse alle caratteristiche personali dell'individuo.

Anche nell'ambito della disciplina processuale vengono in gioco i ruoli delle persone in rapporto alla vicenda sulla quale si indaga. Il soggetto potrebbe essere terzo rispetto ai fatti in quanto ne è stato semplicemente spettatore più o meno occasionale; potrebbe essere terzo ma in qualche modo coinvolto, come nel caso che si tratti di un familiare dell'indagato; oppure su di lui si possono addensare indizi e sospetti, ed in questo caso siamo di fronte all'indagato.

A seconda di questi ruoli (processuali) la disciplina cambia ed è diverso il valore che le dichiarazioni rese potranno assumere sul piano formale.

### 2.2. LE SOMMARIE INFORMAZIONI DALL'INDAGATO.

L'indagato – cioè la persona nei cui confronti si svolgono le indagini – può certamente fornire utili indicazioni per la ricostruzione della dinamica dei fatti. Si tratta però di un contributo interessato, dal momento che tale soggetto ha diritto ed interesse a difendersi. Pertanto, all'esame dell'indagato si applica una specifica disciplina procedurale.

L'Ufficiale di polizia giudiziaria (non anche l'agente) una volta identificato l'indagato può richiederli di rilasciare sommarie informazioni sulla vicenda che lo vede coinvolto, allorquando ritenga che le informazioni siano utili per la ricostruzione del fatto, l'individuazione di altri autori e per la ricerca delle fonti di prova.

L'acquisizione di informazioni dall'indagato – salvo che si tratti di quelle nell'immediatezza le quali non hanno alcun valore formale – è un atto di discreta importanza in quanto nell'escuterlo la polizia giudiziaria deve anche se sommariamente procedere alla contestazione di uno o più addebiti nei suoi confronti. Pertanto, prima di procedere all'atto, l'ufficiale di polizia giudiziaria dovrà aver raccolto gli elementi essenziali del fatto per averne una visione. Inoltre, attraverso la consultazione delle banche dati dello SDI e degli archivi cartacei, dovrà cercare di avere una certa conoscenza della personalità dell'indagato e dei suoi precedenti penali e giudiziari.

L'indagato deve trovarsi in stato di libertà, essendo vietato per la polizia assumere informazioni da chi sia in qualche modo ristretto. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto, però, è vietata ogni documentazione e utilizzazione.

Non è sempre così scontato che quando la polizia interviene sul teatro dei fatti, nell'immediatezza siano già chiari i diversi ruoli degli attori in campo. Perciò, sentendo indiscriminatamente tutti i presenti sulla dinamica dei fatti taluno potrebbe fornire dichiarazioni autoindizianti senza avere ancora assunto la qualifica di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. In questi casi deve essere applicato il regime di garanzia

proprio degli indagati e perciò la disciplina prevista dall'art. 350 c.p.p., anche se la norma fa formalmente riferimento esclusivamente alle dichiarazioni rese dall'indagato.

Trattandosi di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini deve essergli garantito il diritto di difesa, pertanto, l'atto deve essere eseguito alla presenza del difensore che deve essere tempestivamente avvertito.

L'ufficiale di polizia giudiziaria convocherà formalmente l'indagato fissando il giorno e l'ora della presentazione e informandolo che dovrà essere sentito quale persona sottoposta ad indagini. La mancata presentazione configura il reato di inosservanza del provvedimento dell'autorità ai sensi dell'art. 650 cod. pen.

Qualora nel corso dell'identificazione dovesse risultare che l'indagato è stato segnalato anche sotto diverso nome all'A.G. poiché autore di un reato commesso anteriormente o anche successivamente a quello per il quale si procede, la polizia giudiziaria procedente dovrà darne comunicazione all'A.G. competente.

Svolte le formalità obbligatorie ed entrando nel merito delle questioni su cui si indaga, l'Ufficiale di polizia giudiziaria dovrà richiedere alla persona se intende rispondere, informandola nel contempo che è suo diritto tacere, cioè tecnicamente, avvalersi della facoltà di non rispondere.

Qualora l'indagato manifesti la volontà di non rispondere l'Ufficiale di polizia giudiziaria ne darà atto espressamente procedendo, subito dopo, alla chiusura del verbale.

In ordine ai contenuti del fatto, l'indagato non è affatto obbligato a rispondere poiché se fosse tenuto a farlo il diritto di difesa di cui è titolare ne resterebbe compromesso. Inoltre, per la medesima ragione, eventuali dichiarazioni mendaci non sono perseguibili.

Ovviamente – ferme queste prerogative – l'indagato non può rifiutarsi di declinare le proprie generalità, né declinarle falsamente; non può, mentendo, calunniare altri o autocalunniarsi.

Qualora, invece, l'indagato manifesti la volontà di rispondere, l'Ufficiale di polizia giudiziaria ne darà atto nel verbale e procederà chiarendo all'indagato i contorni generali della vicenda che lo vede coinvolto.

È buona regola per l'Ufficiale di polizia giudiziaria che procede, lasciare che l'indagato svolga il suo racconto in forma libera, verbalizzando cioè la sua ricostruzione dei fatti senza intercalare con domande. Solo dopo aver acquisito la versione fornita dall'indagato, l'Ufficiale di polizia giudiziaria dovrà porre domande che abbiano lo scopo di focalizzare meglio gli elementi di fatto e le relative circostanze. Le domande e le risposte devono essere riprodotte per intero nel verbale.

La presenza del difensore è prevista a garanzia dell'indagato. Pertanto, il difensore non può interferire o suggestionare le risposte dell'indagato. Pertanto, l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria dovrà sempre far rimarcare nell'atto la distinzione tra ciò che attiene a quanto riferito dall'indagato e le eventuali richieste, osservazioni o riserve del difensore. L'Ufficiale di polizia giudiziaria dovrà evitare che l'avvocato rivolga direttamente domande, oppure fornisca suggerimenti o faccia segni di approvazione.

Il difensore interviene per svolgere un controllo di tipo legale sul rispetto, da parte dell'Ufficiale di polizia giudiziaria, delle norme di procura che informano l'indagine. Ricordarsi che questi non può rivolgere direttamente domande, né dare suggerimenti o fare segni di approvazione

Qualora non si sia potuto procedere alla riproduzione fonografica, darne atto nel verbale specificando i motivi (es.: indisponibilità di mezzi tecnici)

L'ufficiale di polizia giudiziaria dovrà chiedere all'indagato se sia già stato sentito dal difensore a norma dell'art. 391-bis, in altra veste, ovvero come persona informata dei fatti, poiché in questo caso non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date al difensore.

L'art. 391 bis stabilisce che il difensore, può conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni dalle persone in grado di riferire circostanze utili all'attività investigativa del difensore. Alle persone già sentite dalla P.G. o dal PM non possono richiedere notizie sulle domande formulate o sulle risposte date. Se si tratta di persona indagata o imputata devono dare avviso al suo difensore almeno ventiquattro ore prima.

L'ufficiale di polizia giudiziaria dovrà trasmettere il verbale relativo alle sommarie informazioni nel termine di tre giorni al pubblico ministero, poiché si tratta di un atto soggetto a deposito

Dato che si tratta di un atto soggetto, entro il terzo giorno successivo alla redazione, a deposito, è piuttosto ovvio che esso debba essere inviato entro tale termine al pubblico ministero titolare dell'indagine presso il giudice competente. In quanto all'utilizzabilità il verbale è utilizzabile *nella fase delle indagini preliminari* per l'ulteriore prosecuzione dell'attività di indagine e per l'approntamento delle successive mosse tattiche. Può essere altresì utilizzato *al termine delle indagini preliminari* dal pubblico ministero per la richiesta di rinvio a giudizio o per l'emissione del decreto di citazione a giudizio. Può essere utilizzato *nell'udienza preliminare, nel giudizio abbreviato, nel patteggiamento e nel procedimento per decreto* dal pubblico per le richieste da avanzare e dal giudice per le relative decisioni. Infine, può essere utilizzato nel

*dibattimento* dalle parti soltanto per le contestazioni dove sono valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

Non è produttivo svolgere questo tipo di atto senza avere raccolto un minimo di elementi che possano definire almeno un sommario quadro indiziario. Infatti, la contestazione che si fa all'indagato deve essere supportata da qualche elemento concreto, in assenza del quale l'atto sarebbe di scarsa utilità, soprattutto qualora l'indagato strategicamente mescoli qualche piccolo frammento di verità con una serie di menzogne a sua discolpa.

L'Ufficiale di polizia giudiziaria non può, dissimulando la propria funzione, provocare dichiarazioni spontanee da parte dell'indagato.

Non si devono mai assumere sommarie informazioni dalla persona che sia in stato di arresto o di detenzione. In deroga a tale principio l'art. 350, comma 5, c.p.p. prevede che sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.

Non si deve mai acconsentire che l'avvocato rivolga direttamente domande o fornisca suggerimenti oppure faccia segni di approvazione. In questi casi, si darà atto nel verbale che l'Ufficiale ammonisce il difensore al non suggestionare l'indagato e qualora questi continui, si interromperà l'atto segnalando la cosa al pubblico ministero.

Qualora l'atto consti di più fogli non si dovrà far sottoscrivere solo l'ultimo ma, tutti gli intervenuti compreso il difensore, dovranno firmare ogni foglio.

Non è prevista la consegna di una copia del verbale all'indagato o al difensore. Questi, infatti, avvenuto il deposito nei tre giorni di legge, potrà esaminarlo ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Mai chiedere informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date al difensore che abbia proceduto, in precedenza all'escussione della parte ai sensi dell'art. 391-bis.

### 2.3. L'INTERROGATORIO: MODALITÀ OPERATIVE.

Di regola, il verbale d'interrogatorio va inserito nel fascicolo del pubblico ministero, tra gli atti cioè che non sono portati preventivamente a conoscenza del giudice del dibattimento, salvo che non si proceda con un rito speciale. Inoltre se in dibattimento l'imputato è contumace, assente o rifiuta di sottoporsi all'esame il giudice, su richiesta di parte, disporrà la lettura dell'interrogatorio reso nella fase precedente ma circa l'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rese, in seguito alle modifiche apportate dalla l. 63/2001 (c.d. legge sul giusto processo) alla disciplina prevista dall'art. 513, si possono distinguere tre situazioni: 1) le dichiarazioni lette possono essere utilizzate solo contro l'imputato che le ha rese; 2) possono essere utilizzate contro altri se vi è il consenso di costoro; 3) possono essere utilizzate contro altri, anche senza consenso, se emerge che l'imputato è stato sottoposto a violenza, minaccia od offerta di denaro, affinché non deponga.

Se è libero, l'indagato viene invitato a presentarsi. L'invito a presentarsi è l'atto con cui il pubblico ministero convoca la persona sottoposta alle indagini in tutti i casi in cui la sua presenza è necessaria al compimento di attività di indagine preliminare (interrogatorio, confronto, individuazione, ispezione).

La persona sottoposta alle indagini – sancisce l'art. 64 c.p.p. - anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti. Il riferimento alle "tecniche" preclude l'uso di strumenti quali l'ipnosi, la narcoanalisi, a prescindere dal consenso della persona.

Parlando di "metodi" si vuole far riferimento a modalità incompatibili con l'interrogatorio quale mezzo di difesa. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve ricevere gli avvisi di legge. L'inosservanza delle disposizioni sull'obbligo di avviso sul possibile utilizzo a suo sfavore delle dichiarazioni rese e sulla libertà di non rispondere, rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata.

L'autorità giudiziaria (o l'ufficiale delegato) contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni

UGO TERRACCIANO, PAOLO CARRETTA, ANDREA GIRELLA, MIRKO PIERSIMONI,  
LORENZO SAVASTANO, ANDREA DE TOMMASO

## LE PROCEDURE DI POLIZIA

La pubblicazione del “*Prontuario pratico-operativo di Polizia*” ha avuto una buona risposta tra gli appartenenti alle forze di polizia dello Stato e Locali, risultando anche adottata ufficialmente. L'apprezzamento da parte di chi ha avuto modo di utilizzarla è stato tuttavia il miglior biglietto da visita, per la seconda edizione, già pubblicata; ciò è stato di sprone per gli autori, che hanno voluto rendere disponibile, per i colleghi e comunque per gli interessati, un analogo lavoro, che considerasse soprattutto gli aspetti procedurali, tanto in ambito penale che amministrativo. La necessità di recepire tempestivamente le modifiche legislative, da ultimo particolarmente incidenti, li ha indotti a cooptare altri coautori in possesso di sperimentate professionalità, che garantissero lo stesso standard elevato. Anche stavolta è stato privilegiato un approccio di tipo olistico e il lettore è invitato a considerare il procedere come un *unicum*, piuttosto che come somma di procedure, da ricercare ed applicare separatamente. Ciò è stato fatto, mantenendo una forma espositiva, che considera l'unitarietà dell'azione di polizia, nel controllo del territorio, senza isolare la procedura penale rispetto a quella amministrativa o omettendo la prassi, come talvolta avviene.